COMUNE DI DOMUS DE MARIA

(Provincia di Cagliari)

COMUNE DI DOMUS DE MARIA
AUTENTICAZIONE
Ai sensi dell' Art. 18 - D.P.R. 445/2000
certifico che il presente atto, da me
collazionato, formato da n. ..... fogli, è
conforme all'originale documento emesso
da questo ufficio. 22 OTT. 2009
Domusdemaria, lì .....

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TA.R.S.U.)

Approvato con Delibera C.C. n° 8 del 26/03/2009

Modificato con Delibera C.C. n° 24 del 25/09/09

Il Sindaco **Il Segretario Comunale**

2009

INDICE

Capo Primo	**PRINCIPI GENERALI**	
Art. 1	*Oggetto del Regolamento*	*Pag. 3*
Art. 2	*Servizio di Nettezza Urbana*	*Pag. 3*
Art. 3	*Contenuto del Regolamento*	*Pag. 3*
Art. 4	*Caratteri e presupposto della Tassa*	*Pag. 4*
Art. 5	*Gestione del Servizio e Funzionario Responsabile*	*Pag. 4*
Art. 6	*Gettito della Tassa e Costo del servizio*	*Pag. 5*
Art. 7	*Soggetti Passivi e Responsabili della Tassa*	*Pag. 5*
Art. 8	*Zone non Servite*	*Pag. 6*
Art. 9	*Locali ed Aree tassabili*	*Pag. 6/7*
Art. 10	*Parti Comuni del condominio*	*Pag. 7*
Art. 11	*Esclusioni dalla Tassa*	*Pag. 8/9*
Art. 12	*Modalità di misurazione dei locali e delle aree*	*Pag. 10*
Art. 13	*Deliberazione*	*Pag. 10*
Art. 14	*Commisurazione della Tassa*	*Pag. 11*
Art. 15	*Tariffe della Tassa*	*Pag. 11*
Art. 16	*Classi di Contribuenza*	*Pag. 12/13/14*
Art. 17	*Esenzioni*	*Pag. 15*
Art. 18	*Riduzioni*	*Pag. 16*
Art. 19	*Agevolazioni*	*Pag. 17*
Art. 20	*Denuncia Iniziale*	*Pag. 17*
Art. 21	*Denuncia di Cessazione*	*Pag. 18*
Art. 22	*Controlli*	*Pag. 18*
Art. 23	*Accertamento, Riscossione e Contenzioso*	*Pag. 18*
Art. 24	*Compiti degli Uffici interni*	*Pag. 19*
Art. 25	*Riscossione*	*Pag. 19/20*
Art. 26	*Rimborsi*	*Pag. 20*
Art. 26 Bis	*Sanzioni ed Interessi*	*Pag. 20/21*
Art. 27	*Cumulo Riduzioni*	*Pag. 21*
Art. 28	*Poteri del comune ed autotutela*	*Pag. 21/22*
Art. 29	*Pubblicità del regolamento e della Tariffa*	*Pag. 22*
Art. 30	*Abrogazioni*	*Pag. 22*
Art. 31	*Norme di rinvio*	*Pag. 23*
Art. 32	*Entrata in Vigore*	*Pag. 23*

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni nel Comune di Domus de Maria, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 03/04/06, n. 152, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93, approvato con delibera del C.C. n° 41 del 06/12/06 ed integrato con delibera C.C. n° 12 del 03/07/2008.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del presente regolamento, per tassa e per decreto s'intendono rispettivamente la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il D.Lgs. n. 507/93.

ART. 4

CARATTERI E PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dal successivo articolo "11" al comma 1 - lettere a),b),c), d), e), f), g), h) , al comma 2 – lettere a), b), c).

ART. 5

GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il servizio d'accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del decreto legislativo n. 507/93 e sue successive integrazioni e modificazioni.
2. Il Sindaco nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio d'ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
   Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e compensazioni.
3. Il funzionario responsabile al fine di provvedere, all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché delle attività di controllo e d'accertamento svolta dalla Polizia municipale.
4. In caso d'inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.
5. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Divisione Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 6

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa in via percentuale del 100%.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art.61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 10% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
5. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D. Lgs. 507/93, per le superfici di locali od aree pubblici, di uso pubblico, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Ai fini della tassa giornaliera di smaltimento viene conteggiato un giorno intero anche se l'occupazione o la detenzione è inferiore alle 24 ore.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuata dalla legge cui si fa pertanto rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub affitto, dal primo affittuario.
3. La Tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del

territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs 507/93, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 comma 4 dello stesso D. Lgs. 507/93.

ART. 8

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e per le quali vige l'obbligo del conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro Comunale la tassa da applicare è ridotta nella misura del 60% *

(* Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/03)

3. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti. *

(* Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/03)

5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

ART. 9

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo art. 11, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 10

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso , sono idonee a produrre rifiuti.
2. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. "11", comma "1", punto "c". Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

   - Aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
   - Aumento del 05% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
   - Aumento del 02% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

ART. 11

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2 del D.Lgs n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
   Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
   a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
   b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitativamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.t. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
   c) parti comuni del condominio di cui ai nn.1 e 2 dell'art. 1117 del Codice Civile ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
   d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
   e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e d'utenze gas, acqua e luce elettrica;
   f) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
   Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
   g) Balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
   h) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree verdi.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
   a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero d'accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
   b) Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, secondo le disposizioni normative vigenti.
   c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
   Fanno, in ogni caso, eccezione le aree scoperte operative delle varie attività di commercio e di servizi da computare invece, al 100%.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.
4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono ***"esclusivamente"*** rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA' DETASSAZIONE DELLA SUPERFICIE

Falegnameria	40%
Autocarrozzerie, Verniciatori	40%
Autofficine per riparazioni veicoli ed elettrauto	40%
Gommisti	40%
Autofficine d'elettrauto	40%
Rosticcerie, pasticcerie	40%
Lavanderie	40%
Galvanotecnici	40%
Fonderie	40%
Ambulatori medici e dentisti	40%
Laboratori radiologici, odontotecnici e d'analisi	40%
Caseifici e cantine vitivinicole	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	40%
Laboratori fotografici ed eliografie	40%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	40%
Materie plastiche, vetroresine	40%
Cucine di attività produttive	40%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 12

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
   Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
   a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
   b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
   c. le aree scoperte adibite a verde.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 13

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93

ART. 14

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

ART. 15

TARIFFE DELLA TASSA

1. L'amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 5.
2. Spetta alla Giunta Municipale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come da atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
b) la condizione finanziaria del Comune;
c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in Bilancio come autorizzazione di spesa;
d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi che rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede allo

adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;

ART. 16

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione della categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. stesso, i locali e le aree sono classificati come segue, tenuto conto del loro uso e destinazione:

Categ. I - – Locali adibiti ad uso Abitazione
Categ. I - a – Locali adibiti a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, Case rurali (Country House), relative aree attrezzate coperte e scoperte.

Categ. II – Locali destinati ad Uso Uffici pubblici o privati a Studi Professionali, Banche; Ambulatori e Simili.

Categ. III- Stabilimenti ed Edifici Industriali.

Categ. IV- a - Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, Macellerie, Panifici compresi i locali destinati a laboratorio;
Categ. IV- b – Negozi di Frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini e suolo pubblico.
Categ. IV- c – Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie e rosticcerie, mense in genere.
Categ. IV- d – Locali, principali ed accessori, ed aree destinate all'attività Di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, diverse da quelle previste alle categorie 4-B ("Locali di vendita e deposito di salumerie, pescherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante ecc.").
Categ. IV- e – Locali, ed aree principali ed accessori, destinate ad attività artigianali (es. falegnamerie), laboratori, botteghe barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo artigiani) con annessi servizi e depositi.
Categ. IV- f – Locali, ed aree principali ed accessori, destinate a Edicole, Chioschi Edicole, Farmacie.
Categ. IV- g – Superfici esenti (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi

e servizi) utilizzati per attività particolari (Trattamento rifiuti speciali, tossici o nocivi).

Categ. IV- h – Cucine di Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Tavole Calde, Friggitorie e Rosticcerie, mense in genere.

Categ. V –a – Aree relative a: Alberghi, Locande, Pensioni, Agriturismo, Affittacamere, con annessi servizi qualora si trovino all'interno dello stesso Immobile.

Categ. V- b – Ristoranti di Alberghi, Locande, Pensioni, Agriturismo.

Categ. V- c – Bar di Alberghi, Locande, Pensioni, Agriturismo.

Categ. V- d – Cucina di Alberghi, Locande, Pensioni, Agriturismo.

Categ. V- e – Superfici esenti (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) utilizzati per attività particolari (Trattamento rifiuti speciali, tossici o nocivi).

Categ. V- f – Aree scoperte operative demaniali (ARENILI), di Alberghi, Locande, Pensioni, Agriturismo.

Categ. VI - Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura.

Categ. VII – Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, musei, scuole pubbliche o private, sale mostre, locali destinati a sezioni di partito;

Categ. VIII- a – Aree relative a Campeggio, con annessi servizi qualora si trovino all'interno dello stesso.

Categ. VIII- b – Ristoranti, Pizzerie di Campeggi.

Categ .VIII- c – Bar di Campeggi.

Categ. VIII- d – Cucina di Campeggi.

Categ. VIII- e – Superfici esenti (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) utilizzati per attività particolari (Trattamento rifiuti speciali, tossici o nocivi).

Categ. VIII -f – Aree scoperte operative demaniali (ARENILI), di Campeggi.

Categ. IX – Altre Aree Scoperte ove possono prodursi rifiuti.

Categ. X - Stabilimenti balneari riferita all'intera superficie dell'arenile;
La tassa per detta categoria, va determinata tenendo conto del carattere stagionale dell'attività svolta e va riferita all'intera superficie dell'arenile demaniale avuto in concessione. Per i locali compresi in stabilimenti balneari, nei quali viene svolta attività di ristorante, bar, pizzeria, sala da

ballo, ecc. per l'arco dell'intero anno solare, la tariffa da applicarsi e quella prevista per la rispettiva categoria.

Categ. XI -Commercio ambulante, mercato.

(Nota):

I locali e le aree, non espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

Si specifica, inoltre, che per *Bed* e *Breakfast* si intende l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.

Per affittacamere si intendono quelle strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.

Le case e gli appartamenti per vacanze sono gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l'obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Sono case per ferie le strutture recettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

Per residenze rurali, le c.d. country house, devono intendersi quelle strutture localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzate fuori dal centro urbano, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno.

Per Agriturismo si intende quell'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del Codice Civile, singoli od associati e da loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i seguenti locali:
   a) Gli edifici adibiti al culto, di qualsiasi professione religiose, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.;
   b) I locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune.
   c) Gli edifici di case di riposo per anziani, di musei e di pinacoteche gestiti da Istituzioni senza scopo di lucro.
   d) I locali compresi in case coloniche destinate esclusivamente ad uso agricole per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi.
   e) I locali destinati alla raccolta e al deposito dei libri, di biblioteche aperte al pubblico.
   f) I Locali destinati a Cabine elettriche.

2. Il beneficiario potrà produrre apposita istanza di esenzione entro il 31 ottobre di ciascun anno. La domanda presentata avrà validità 1 (uno) anno.

ART. 18

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:
   a) Abitazioni con unico occupante: **30%;**
   b) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali: **30%;**
   c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai completamento organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**
   d) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%;**
   e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "d", risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
2. Per le utenze servite tramite il Servizio Territoriale, è prevista**, previa certificazione del Gestore il Servizio**, una riduzione del **40%** sulla tassa, non cumulabile con le riduzioni previste agli artt. "8" del presente regolamento.*
   (* Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/03)
3. Le riduzioni previste dal presente articolo, saranno concesse al contribuente dietro presentazione di apposita denuncia e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le suddette condizioni.
4. La denuncia di cui al precedente comma va presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.
5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 38.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

ART. 19

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D.Lgs. 507/93 è concessa la riduzione fino al 100% dell'Imposta, per eccezionali casi di carattere sociale.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è applicata su richiesta al Servizio Sociale.
   La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta, attraverso i fondi stanziati per il programma di interventi di contrasto per le povertà.

ART. 20

DENUNCIA INIZIALE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
3. La denuncia comporta la tassazione, a norma del precedente articolo 7 a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali o delle aree.
3. Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/93, la denuncia deve contenere:
   a) l'indicazione del codice fiscale;
   b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l'immobile;
   c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
   d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
   e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
   f) la provenienza;
   g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

ART. 21

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 22

CONTROLLI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 23

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 24

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo "20" del presente regolamento.

ART. 25

RISCOSSIONE

La riscossione della tassa può avvenire nei seguenti modi:

1. A mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93.

Oppure:

1 A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con scadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 26 -Bis e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.
7. L'importo minimo iscrivibile a ruolo è pari a € 12,00.

ART. 26

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. L'importo minimo rimborsabile è stabilito in € 12,00.

ART. 26-BIS

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.

Riscossione diretta

In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. "25" è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:
   - ☐ **(riscossione a mezzo ruolo):** a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.
   - ☐ **(riscossione diretta):** a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 25.

ART. 27

CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti art. "18" e "19" ***non sono cumulabili tra di loro e nemmeno con la riduzione spettante a norma dell'art.*** "8" ***del presente regolamento.***

ART. 28

POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, tramite il corpo di Polizia Municipale e dipendenti comunali a tal fine autorizzati, nonché, ovviamente, dei dipendenti dell'ufficio tributi preposti, ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al *precedente* art. 22, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto di locali o aree;
b) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;
c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni

prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
4. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, si possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
5. Per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

ART. 29

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. A norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n. 241, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuto a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali degli uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione di cui agli artt. 11, 15 e 16 del presente Regolamento.

ART. 30

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 31

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quando non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili.

Comune di Domus de Maria

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 del 26/03/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Originale

L'anno **duemilanove** addì **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **17.00** in Domus de Maria e nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

1.	Pierluigi Cabras	Sindaco	SI
2.	Piddiu Martina	Assessore	SI
3.	Boi Roberto	Assessore	SI
4.	Fadda Paolo	Assessore	AG
5.	Orrù Emanuele	Assessore	SI
6.	Angioni Fabio	Consigliere	SI
7.	Caredda Susanna	Consigliere	SI
8.	Ledda Paolo	Consigliere	AG
9.	Pantaleo Antonio	Consigliere	SI
10.	Spada Maria Concetta	Consigliere	SI
11.	Tronci Luigina	Consigliere	SI
12.	Leori Maria Carla	Consigliere	SI
13.	Zedda Giorgio	Consigliere	AG

PRESENTI: 10
ASSENTI GIUSTIFICATI: 3

COMUNE DI DOMUS DE MARIA (CA)

Presiede la seduta il Sig. Pierluigi Cabras

Assiste il Segretario Comunale Dott. LOBINA ANTONIO

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI"

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Introduce l'argomento il Sindaco presidente.

Illustra sull'argomento il Responsabile dell'Area Tributi Sig Ignazio Cara.

Sentito il Consigliere Spada Capo gruppo minoranza consiliare che chiede l'allegazione della propria richiesta di voti agli atti.

Con la seguente votazione:
7 favorevoli (Cabras Piddiu Boi Orru Ledda Pantaleo Angioni Caredda)
3 astenuti (Spada, Tronci, Leori)

DELIBERA

L'ABROGAZIONE del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, approvato con delibera CC n. 88 del 30/06/1994 integrato con atto C.C. n. 126 del 29/10/1994 e modificato con delibere C.C. n. 6 del 30/01/1996 e C.C. n. 5 del 28/02/2002, attualmente vigente;

DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani" che si compone di n° 32 articoli ed è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI INSERIRE copia del detto Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o estrarne copia;

DI CONSEGNARE copia del Regolamento a tutti i Responsabili dei servizi per la sua puntuale applicazione;

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Domus de Maria e l'affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Cabras

COMUNE DI DOMUS DE MARIA CA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Antonio Lobina

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Domus de Maria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene:

– Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2009 come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Lobina

Comune di Domus de Maria

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 del 25/09/2009

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER "L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TA.R.S.U.)

Originale

L'anno **duemilanove** addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **19.00** in Domus de Maria e nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

1.	Pierluigi Cabras	Sindaco	SI
2.	Piddiu Martina	Assessore	SI
3.	Boi Roberto	Assessore	SI
4.	Fadda Paolo	Assessore	AG
5.	Orrù Emanuele	Assessore	SI
6.	Angioni Fabio	Consigliere	SI
7.	Caredda Susanna	Consigliere	SI
8.	Ledda Paolo	Consigliere	SI
9.	Pantaleo Antonio	Consigliere	AG
10.	Spada Maria Concetta	Consigliere	SI
11.	Tronci Luigina	Consigliere	SI
12.	Leori Maria Carla	Consigliere	SI
13.	Zedda Giorgio	Consigliere	AG

PRESENTI: 10
ASSENTI GIUSTIFICATI: 3

Copia conforme per uso amministrativo
Domus De Maria, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Presiede la seduta il Sig. Pierluigi Cabras

Assiste il Segretario Comunale Dott. LOBINA ANTONIO

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/09/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER "L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TA.R.S.U.)"

Relaziona il Responsabile dell'Area Tributi;
Il Consigliere capogruppo di minoranza Spada segnala incongruenze nel regolamento all'art 8 comma 2, nel quale si dispone la riduzione del 60% della tassa per i cittadini che conferiscono al "ecocentro", l'incongruenza consiste nel fatto che attualmente l'ecocentro non esiste.
Il consigliere Spada ritiene che la localizzazione in cui il comune ha ubicato il servizio territoriale a Chia sia igienicamente improprio in quanto trovasi a ridosso dello stagno in area protetta e vincolata.
Il Sindaco ribadisce al capogruppo di minoranza che il regolamento per l'applicazione della TARSU disciplina l'applicazione delle tariffe, mentre il regolamento per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata, disciplina la raccolta dei rifiuti domestici nei diversi ambiti territoriali.
Il Sindaco precisa inoltre che l'area dove insiste il sistema di raccolta cosiddetta "territoriale", presente da oltre vent'anni in quella zona, non ha creato mai nessun problema ed è igienicamente idoneo, da quest'estate inoltre l'area è recintata e durante gli orari di apertura è presente un operatore ecologico.

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con la seguente votazione:
7 voti favorevoli (Cabras, Piddiu, Orru, Boi, Angioni, Ledda, Caredda)
3 contrari (Leori, Spada, Tronci)

DELIBERA

Di sostituire gli Articoli "8" E "18" DEL CAPO "I" attualmente in vigore (aggiunte e correzioni in neretto sottolineato, cancellazioni in rosso):

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 8

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite
tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la
Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e per le quali vige l'obbligo del conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro Comunale o ~~l'Isola Ecologica~~ la tassa da applicare è ridotta nella misura del 60%.

3. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è

effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

4. Per le finalità di cui al comma 2 , la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 18

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante: **30%**;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali: **30%**;
c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai completamento organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**
d) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%;**
e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "d", risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. Per le utenze ~~che, pur rientrando all'interno delle zone servite, conferiranno in modo autonomo presso l'Ecocentro Comunale o le Isole ecologiche~~, è prevista, previa certificazione del Gestore il Servizio, una riduzione del **40%** sulla tassa, non cumulabile con le riduzioni previste agli artt. "8" del presente regolamento.

3. Le riduzioni previste dal presente articolo, saranno concesse al contribuente dietro presentazione di apposita denuncia e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le suddette condizioni.

4. La denuncia di cui al precedente comma va presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.

5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 38.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

Con i seguenti:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 8

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e per le quali vige l'obbligo del conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro Comunale, la tassa da applicare è ridotta nella misura del 60%.

3. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

4. Per le finalità di cui al comma 3 , la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali

di accesso privati agli insediamenti.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 18

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante: **30%**;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali: **30%**;
c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai completamento organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**
d) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%;**
e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "d", risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. Per le utenze **servite tramite il Servizio Territoriale** è prevista, **previa certificazione del Gestore il Servizio**, una riduzione del **40%** sulla tassa, non cumulabile con le riduzioni previste agli artt. "8" del presente regolamento.

3. Le riduzioni previste dal presente articolo, saranno concesse al contribuente dietro presentazione di apposita denuncia e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le suddette condizioni.

4. La denuncia di cui al precedente comma va presentata entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.

5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 38.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Cabras

COMUNE DI DOMUS DE MARIA * CA *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Antonio Lobina

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Domus de Maria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene:

– Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2009 come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI DOMUS DE MARIA * CA *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Antonio Lobina